

REGOLAMENTO DI SOLIDARIETÀ CIVICA

PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Il presente Regolamento inoltre, disciplina i criteri di cui al punto 1, in applicazione dell'art.15 comma 6 della legge regionale 2/2003, che attribuisce ai Comuni il compito di individuare i parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni che costituiscono misure di contrasto alla povertà e sostegno del reddito (art.5, 4° comma, lettera l legge 2/2003).
3. Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 2 Destinatari degli interventi

1. I destinatari degli interventi economici, di cui al presente regolamento, sono i cittadini residenti nel Comune di Modena, come individuati dalla normativa vigente, che si trovino in condizioni di disagio economico temporaneo o continuativo.
2. In particolare anziani di età uguale o superiore ai 65 anni fragili/non autosufficienti, adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multi problematicità, adulti fragili e/o con problematiche sanitarie, adulti con modalità di vita marginali/assenza di dimora stabile, nuclei familiari/genitori soli con figli minori in condizione di grave precarietà economica.
3. Sono destinatari, eccezionalmente, anche le persone non residenti che sono state segnalate ai Servizi Sociali per giustificati e gravi motivi e le persone straniere presenti sul territorio, anche nelle more della definizione dei procedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di immigrazione (TU Immigrazione, D.Lgs. n. 286/98 e successive direttive applicative del Ministero dell'Interno).
4. Nel caso di interventi erogati a cittadini non residenti nel Comune, ma residenti in Italia, il Comune di Modena, nei limiti di legge, deve attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza fatte salve le situazioni di indifferibilità previste dalla Legge.

Art. 3 Finalità degli interventi

1. Il Comune di Modena col presente regolamento intende perseguire le seguenti finalità:

- a) Intervenire a sostegno delle persone e delle famiglie in stato di disagio economico concorrendo al superamento, per quanto possibile, della situazione di bisogno attraverso percorsi di inclusione e di autonomia tesi a potenziare le capacità di autodeterminazione dell'individuo e ad attivare tutte le risorse sociali, economiche e relazionali possibili dell'individuo, della famiglia e del contesto comunitario;
- b) Sostenere i nuclei familiari ed i singoli cittadini in un percorso di "empowerment" e di "resilienza";
- c) Prevenire situazioni di marginalità sociale in seguito ai processi di esclusione o di difficoltà di inserimento e/o reinserimento nel tessuto economico e produttivo;
- d) Garantire il superamento di condizioni economiche e sociali tali da non assicurare il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- e) Contrastare la marginalità estrema attivando interventi che contengano e circoscrivano il rischio di ulteriore peggioramento;
- f) Facilitare e stimolare azioni di "solidarietà diffusa" a sostegno di persone e famiglie che siano temporaneamente in difficoltà e che necessitano di sostegni di carattere non solo economico ma anche relazionale, attivabili in collaborazione con la società civile, per favorire non solo singoli percorsi di autonomia ma anche processi di coesione sociale;
- g) Sostenere percorsi di carattere socio-assistenziale ed educativo orientati all'inclusione sociale e a prevenire situazioni di emarginazione.

2. Gli interventi di cui al Regolamento vanno a integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto, essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Art. 4 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per Servizi Sociali: il complesso organizzato di risorse umane e strumentali cui compete intervenire per la prevenzione ed il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini nonché per un reinserimento degli stessi qualora si trovino in una situazione di bisogno e disagio sociale; i Servizi Sociali si articolano in presidi decentrati, come ad esempio i Poli Sociali, il Centro Stranieri, il Centro per le Famiglie ecc., che svolgono la funzione di informazione, orientamento, accesso dei cittadini a servizi, interventi, attività e benefici e nei quali vengono realizzate le progettazioni personalizzate.
- b) per equipe multiprofessionale: il complesso organizzato di risorse umane e strumentali proveniente da diverse organizzazioni finalizzata a valutare e intervenire nelle situazioni di maggiore complessità sociale, educativa e sanitaria; l'equipe è composta da professionisti sociali, sanitari, educativi, amministrativi, quali: Assistente Sociale, Educatori, Psicologi, Responsabile attività Assistenziali, Infermiere, Coordinatore di Servizio Sociale, Medico di Medicina Generale, ecc... e viene di norma coordinata dalla Assistente Sociale o da altro professionista individuato dall'equipe che diviene punto di riferimento per l'equipe stessa, per la persona, per la famiglia e per le altre organizzazioni anche del volontariato che partecipano al progetto.

- c) per richiedente: la persona che richiede l'intervento. Può essere persona diversa dal soggetto che si trova in situazioni di disagio;
- d) per accesso ai servizi: il momento in cui il cittadino si rivolge ai Servizi Sociali;
- e) per presa in carico: l'instaurarsi della relazione professionale con i Servizi Sociali;
- f) per "Progetto personalizzato": lo strumento, redatto dagli operatori sociali e/o dalla rete dei servizi istituzionali e del privato sociale, attraverso il quale il soggetto interessato e/o la famiglia concordano obiettivi, interventi (es. inserimento lavorativo, percorsi formativi, ricerca alloggiativa, ecc...), strategie operative, tempi di realizzazione, impegni reciproci, verifiche al fine di superare/migliorare la condizione di disagio sociale ed emarginazione nonché di prevenire una situazione di ulteriore aggravamento.

Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a se stessi e/o alla propria famiglia;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio - assistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale e/o familiare in situazione di fragilità della rete sociale.

Art. 5 Requisiti di Accesso

- Hanno accesso agli interventi economici di cui al presente Regolamento, secondo le modalità descritte in seguito per le diverse tipologie di contributo, i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e appartenenti a nuclei familiari che si trovino in una condizione di disagio socio-economico valutato attraverso il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica (ISEE) di cui al d.p.c.m. n. 159/13.1.
- Ai sensi dell'art.2 del D.P.C.M 159/2013 l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è lo strumento di valutazione della situazione economica, fatta salva la facoltà per gli enti locali di prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari.
- Il nucleo del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione del bisogno e/o della richiesta di intervento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3 del DPCM 159/2013, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni che potranno essere adottate anche in corso di vigenza del presente Regolamento.
- I destinatari di cui al presente Regolamento, con riferimento al progetto personalizzato, condiviso e sottoscritto dall'utente, possono essere i singoli cittadini e i nuclei familiari i cui redditi siano inferiori a un importo ISEE fissato periodicamente dalla Giunta comunale.
- I criteri chiamati ad orientare le valutazioni professionali di competenza del Servizio Sociale sono graduate in relazione alle diverse tipologie di bisogno, secondo gli elementi indicati di seguito ed in particolare:

a) la capacità economica basata sul valore dell'ISEE secondo la normativa vigente;

- b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia e più in generale della rete della persona;
 - c) le condizioni di salute debitamente documentate;
 - d) la situazione abitativa (ad esempio: eventuale assegnazione di alloggi pubblici o alloggi "sociali" o alloggi ERP);
 - e) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare, con particolare attenzione ai nuclei con figli minori soprattutto se monogenitoriali;
 - f) la capacità di autodeterminazione e di riattivazione delle risorse personali, familiari e sociali (empowerment).
- I requisiti sopra elencati non sono vincolanti per situazioni particolari così come successivamente descritto nell'articolo 7.

CAPO II

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 6 Caratteristiche dei progetti

Elementi fondamentali del percorso assistenziale sono la personalizzazione degli interventi e la presa in carico della persona attraverso un progetto condiviso fra servizi e persona/famiglia, in una logica di sussidiarietà. Nel progetto assistenziale personalizzato sono analizzati i bisogni segnalati dalla persona/famiglia ma anche quelli rilevati dagli operatori sociali e dall'equipe multi professionale. Nel progetto personalizzato sono definiti e individuati:

- ⊆ gli obiettivi generali e specifici;
- ⊆ i tempi di realizzazione;
- ⊆ le risorse attivabili nella rete familiare e relazionale del soggetto, quelle fruibili nel privato sociale della rete del territorio;
- ⊆ gli interventi pubblici idonei e disponibili, e le loro modalità di erogazione;
- ⊆ il piano delle attività;
- ⊆ gli impegni delle parti;
- ⊆ i tempi e i modi di verifica dei risultati conseguiti.

2. L'operatore sociale e l'equipe operano considerando la persona in maniera globale e unitaria e utilizzano le distinte competenze specialistiche con la finalità di contribuire allo sviluppo dell'autonomia della persona/famiglia e/o a far fronte a situazioni di crisi o di emergenza. Il Progetto personalizzato come sopra descritto viene sottoscritto tra le parti, e diventa vero e proprio contratto sociale. La partecipazione attiva e responsabile della persona/famiglia si attua attraverso l'assunzione di un impegno condiviso, che viene formalizzato nel progetto attraverso la sottoscrizione tra le parti.

3. Nei progetti che prevedono l'attivazione delle risorse della rete del territorio, si prevede il coinvolgimento dei soggetti interessati, chiamati a partecipare nell'equipe multiprofessionale alla realizzazione del piano di intervento.

Art. 7 Tipologie dei progetti di intervento

1. Gli interventi economici erogati dal Comune di Modena, secondo le finalità di cui all'art. 3, si articolano in:

- **Intervento economico di sussistenza:** sono interventi che prevedono, rispetto alla situazione della persona o del nucleo familiare, la impossibilità nel breve e medio periodo, di un miglioramento ai fini dell'acquisizione di una autonomia economica. Rientrano in questa tipologia di interventi anche le situazioni in cui l'incapacità della famiglia di potenziare il reddito è legata all'esistenza di altre problematiche di natura oggettiva (disabilità, impegni di cura, problematiche socio-sanitarie e relazionali); tali interventi sono pertanto necessari per il soddisfacimento dei bisogni della primarie esigenze di vita onde evitare il rischio di un ulteriore peggioramento della situazione. E' un intervento economico diretto a persone e famiglie che si trovino nella condizione di disagio di cui all'art. 5.

A titolo esemplificativo: persone ultrasessantacinquenni e agli affetti da invalidità permanente formalmente accertata; a nuclei monogenitoriali; **persone**, con particolare riguardo al genere femminile, **vittime di episodi di violenza, e/o tratta; alle persone adulte**, titolari di progetti di reinserimento sociale anche in uscita da percorsi terapeutici e/o riabilitativi; ecc...

In questi casi i familiari non conviventi sono coinvolti al fine di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla condizione di disagio socio-economico manifestata dal richiedente l'intervento economico.

- **Intervento economico per l'inserimento:** è l'intervento economico previsto per le persone sole o per i nuclei familiari in cui sono presenti uno o più potenziali percettori di reddito abili al lavoro che, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, si trovino temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni delle primarie esigenze di vita. In particolare, l'intervento è orientato al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale. Nel progetto individualizzato sono definiti obiettivi raggiungibili nel breve e medio periodo, dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa a integrazione, anche parziale, del reddito familiare. Si considerano, di norma, non in grado di sostenere un'attività lavorativa i componenti del nucleo familiare, abituali percettori di reddito, che si trovino in una o più delle seguenti condizioni, idoneamente documentate: presenza di gravi patologie psicofisiche, certificate dai competenti servizi sanitari pubblici, che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa; stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente del nucleo familiare percettore di reddito; situazione familiare con compiti di cura di minori e/o anziani e/o persone disabili.

Il servizio sociale territoriale elabora un progetto di assistenza individuale sottoscritto dagli interessati anche sotto forma di "patto sociale" prevedendo forme di restituzione da parte degli interessati attraverso impegni di volontariato, partecipazione a percorsi di formazione e/o altre forme di impegno individuabili attraverso il progetto individuale. Essi sono tenuti a rispettare gli impegni presi, pena l'esclusione dal beneficio dell'intervento di cui al presente articolo.

- **Intervento economico finalizzato:** L'intervento economico finalizzato è destinato a integrare i redditi di singoli cittadini o di famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico. L'intervento è erogato in presenza dei requisiti di cui all'art. 2, dalla definizione e sottoscrizione di un progetto personalizzato di cui all'art. 6 e dalla situazione economica definita periodicamente dalla Giunta Comunale di cui all'art. 13.
L'intervento non può superare la somma annua massima definita con il provvedimento della Giunta Comunale di cui all'art. 13 ed è erogato in una o più soluzioni e comunque tenuto conto delle risorse disponibili.

L'intervento può riguardare anche la collocazione temporanea in strutture ricettive a carattere residenziale conseguente alla perdita o all'allontanamento dall'abitazione di residenza, anche con caratteristiche d'urgenza, a seguito della verifica dell'assenza/impossibilità all'accoglienza della rete formale e informale, per le seguenti situazioni:

- ⊖ Famiglie monogenitoriali;
- ⊖ Famiglie per le quali sono pervenute segnalazioni dalle forze dell'ordine e/o dai pronti soccorsi per episodi di violenza intra-familiare per cui si rende necessario un allontanamento dall'abitazione di residenza per garantire l'incolumità personale e la tutela dei minori e delle componenti fragili;
- ⊖ Famiglie con componenti affetti da gravi patologie psico-fisiche;
- ⊖ Famiglie con componenti in età anziana prive di abitazione;
- ⊖ Progetti e interventi connessi all'“Accoglienza Invernale” e a “Estate sicura” o eventi straordinari, che comportino gravi rischi per la salute e/o altri progetti specifici elaborati dall'Amministrazione comunale.

Qualora in situazione di emergenza siano coinvolte altre tipologie di famiglie che non presentano le situazioni di cui sopra il Comune di Modena assicura la collocazione dei minori accompagnati dalla presenza di un genitore che di norma è la madre.

- **Intervento economico in emergenza:** sono interventi erogati a tantum con procedimento d'urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi altrimenti immediatamente producibili in capo all'assistito. L'intervento urgente pertanto vede il processo valutativo e il momento della erogazione concludersi in tempi di norma più rapidi rispetto al normale procedimento. L'intervento urgente viene prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri Enti competenti e nelle more della presentazione ai sensi del DPCM 159/2013 della dichiarazione ISEE. L'Amministrazione intende salvaguardare alcune situazioni che presentano un quadro di “rischio” per la condizione di salute, per la necessità di “protezione sociale”, per la necessaria “tutela dei diritti fondamentali dell'uomo” e per tutti gli interventi indifferibili e urgenti. In questi casi la soglia ISEE fissata per l'accesso **non** è vincolante. Inoltre non è vincolante il possesso di una proprietà immobiliare oltre alla abitazione principale. Gli interventi indifferibili e urgenti legati alle emergenze infine possono essere erogati contestualmente alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.

2. Per ogni erogazione i servizi sociali verificano la compatibilità con l'erogazione di altri interventi concessi da altri soggetti o dal Comune stesso e tra l'entità dell'intervento econo-

mico e gli eventuali interventi economici già concessi anche da altri Enti pubblici o privati, nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto al progetto di assistenza individuale concordato preventivamente.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo è di norma ammesso a contributo il pagamento di spese finalizzate a sostenere bisogni connessi:

- ⊖ All'abitare (utenze, affitti, spese condominiali, cauzioni, ecc...);
- ⊖ Alla soddisfazione dei bisogni delle primarie esigenze di vita;
- ⊖ Alla realizzazione di attività socio-sanitarie, educative, sanitarie e legate alla vita di relazione.

4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere erogati anche attraverso i Voucher sociali che sono titoli sostitutivi di prestazioni economiche finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità che favoriscono l'inclusione sociale del beneficiario assicurando un più ampio ventaglio di scelte nell'ambito di un certo numero di esercizi convenzionati presso cui i buoni sono spendibili.

5. Possono essere, altresì, erogati, per periodi di tempo limitati, interventi economici straordinari a favore di persone in possesso di condizioni e requisiti diversi da quelli disciplinati nel presente regolamento che, per cause eccezionali e straordinarie documentabili, si trovino in difficoltà economica tale da giustificare un intervento di sostegno economico sulla base dei principi espressi nel regolamento e non differibili per legge.

6. Gli interventi di salvaguardia delle situazioni che presentano un quadro di "rischio" per la condizione di salute, per la necessità di "protezione sociale", per la necessaria "tutela dei diritti fondamentali dell'uomo" e tutti gli interventi indifferibili e urgenti, possono essere mantenuti fino a quando non vengono rimosse le cause di pregiudizio.

7. Fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie, la quantificazione degli importi erogabili viene definita periodicamente dalla Giunta Comunale di cui all'art. 13.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 Parenti obbligati agli alimenti

1, L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici da parte dell'Amministrazione Comunale. Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art.433 del Codice Civile. E' compito dei Servizi Sociali informare la persona ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.

2. Sulla base del presente Regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore al valore dell'indicatore ISEE fissato periodicamente dalla Giunta Comunale di cui all'art. 13. Si precisa inoltre che la valutazione della rete familiare del nucleo beneficiario, ai fini della verifica della reale impossibilità degli obbligati per legge a prestare alimenti a sostegno dei propri congiunti verrà effettuata tenendo conto non solo della situazione economica ma anche socio relazionale e sanitaria.

3. L'Amministrazione si riserva tuttavia di provvedere ad erogare interventi economici, in presenza di parenti obbligati per legge, qualora si ravvisi che il diniego da parte del Comune possa esporre la persona/famiglia in una situazione di grave rischio, fatto salve le successive operazioni di rivalsa a carico degli obbligati.

Art. 9 Motivi di esclusione, sospensione e revoca

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.p.c.m. n. 159/13, rappresenta causa di esclusione dagli interventi economici il possesso da parte del nucleo familiare:

- a) di patrimonio mobiliare (calcolato ai sensi del d.p.c.m. n. 159/13) di valore superiore a quello definito annualmente con il provvedimento della Giunta Comunale di cui all'art. 13;
- b) di patrimonio immobiliare (calcolato ai sensi del d.p.c.m. n. 159/13) di valore superiore a quello definito annualmente con il provvedimento della Giunta Comunale di cui all'art. 13, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà e non appartenente alle categorie catastali A1 o A8 o A9;
- c) dei seguenti beni mobili registrati:
 - uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 kW;
 - uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc (o di potenza equivalente);
 - camper, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo;
 - uno o più natanti o barche da diporto.

2. Sono inoltre di norma esclusi dall'assistenza economica le persone o le famiglie che rientrino nelle seguenti condizioni:

- presentino un I.S.E.E superiore alle soglie definite annualmente dalla Giunta Comunale di cui all'art;
- accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere per difformità e/o di omissioni;
- risultino proprietari di beni immobili con esclusione dell'abitazione di residenza in cui il beneficiario e/o il nucleo familiare risiede e abiti stabilmente;
- abbiano parenti obbligati per legge a prestare alimenti, che siano in grado di provvedervi;
- non abbiano presentato la documentazione richiesta;
- si siano rifiutati di collaborare alla definizione e sottoscrizione del progetto personalizzato;

3. Costituiscono inoltre motivo di sospensione/revoca dell'intervento economico le seguenti situazioni: nelle quali i componenti del nucleo abbiano:

- rifiutato offerte di lavoro;
- cessato volontariamente un'attività lavorativa;
- assenza di comportamenti attivi nella ricerca del lavoro o rifiuto/abbandono di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo qualora fosse un obiettivo del progetto personalizzato;
- mancato rispetto degli impegni concordati nel progetto personalizzato sottoscritto in merito a quanto definito circa la ricerca e il mantenimento di un'attività lavorativa;
- venir meno dei requisiti, condizioni che avevano giustificato l'assegnazione del contributo;
- trasferimento/decesso del beneficiario del contributo.

Art. 10 Procedimento generale amministrativo

1. L'avvio del procedimento di erogazione degli interventi economici di assistenza sociale avviene su istanza, mediante la compilazione di apposita modulistica approvata con apposito provvedimento dirigenziale. A tal fine il richiedente deve presentare tutta la documentazione prevista per ogni prestazione. Ove consentito le dichiarazioni possono essere rese sotto forma di autocertificazione redatta in modo tale da consentire il successivo controllo amministrativo. Con apposito provvedimento dirigenziale verrà definito il procedimento amministrativo inerente gli adempimenti previsti dal presente regolamento in ottemperanza delle norme relative alla trasparenza e anticorruzione contenute nei piani deliberati dall'Amministrazione Comunale.

2. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni professionali di cui all'art. 6, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. L'operatore sociale e l'equipe multiprofessionale che definiscono l'istruttoria considera anche la situazione globale del nucleo familiare del richiedente sotto il profilo degli eventuali interventi economici e prestazioni in essere che concorrono a quantificare le entrate complessive del nucleo stesso, secondo la normativa vigente, come stabilito all'art. 5.

3. Il procedimento amministrativo per l'adozione o il diniego o la sospensione dei provvedimenti di concessione dei contributi economici viene definito nei tempi, nelle procedure e nella documentazione necessaria da apposito atto dirigenziale. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati delle decisioni, è ammessa istanza di revisione all'organo che le ha adottate, che si pronuncia entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa.

4. A ciascuna Unità Operativa afferente ai Servizi Sociali, autorizzata a gestire interventi di cui al presente regolamento, è assegnato all'inizio dell'anno un budget, sulla base delle risorse del bilancio di previsione e dalle esigenze espresse dall'ambito territoriale/sociale di competenza. Il responsabile dell'Unità operativa e i funzionari responsabili dei servizi sono tenuti, ciascuno per la parte di competenza, al monitoraggio del budget attraverso il rendiconto periodico definito con provvedimento del dirigente, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse assegnate.

Art. 11 Controlli

1. L'Amministrazione comunale, per il tramite dei suoi uffici, provvede ad ogni opportuna verifica e, per tutta la durata dell'erogazione degli interventi economici di cui al presente regolamento disporrà, anche con la collaborazione dei responsabili delle diverse Unità Operative, la vigilanza e la verifica sulla regolare erogazione dei contributi e sul permanere dei presupposti, requisiti e condizioni che ne hanno giustificato l'adozione del provvedimento di approvazione, disponendo eventuali atti di revoca o di modifica dei benefici a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi.

2. Gli uffici preposti cureranno l'effettuazione dei controlli prescritti ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuare controlli da parte della Guardia di Finanza nonché a promuovere gli opportuni accordi con altre Aree del Comune o altri Enti per ottenere una fattiva collaborazione. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000.

3. Il Comune di Modena si riserva di effettuare ulteriori controlli anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'erogazione dei benefici economici, anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza o con altri Organismi in possesso di informazioni utili.

4. Il Comune di Modena potrà richiedere ulteriore documentazione circa le dichiarazioni rese, qualora il cittadino si rifiuti di presentare la documentazione richiesta, decade dal beneficio. Inoltre ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Modena, in sede d'istruttoria, potrà chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni, potrà esperire accertamenti ulteriori ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltretutto finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

5. Nel caso sia accertata, l'erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell'indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme; per l'eventuale riscossione coatta il Comune applica la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, anche avvalendosi di soggetti appositamente incaricati. Le persone e le famiglie che abbiano indebitamente riscosso i contributi o abbiano usufruito delle forme di sostegno di cui al presente regolamento sulla base di dichiarazioni mendaci, o perdita di requisiti, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate e/o quelle derivanti dalle forme di sostegno ricevute come da successiva quantificazione degli uffici comunali, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'articolo 496 del Codice penale per false dichiarazioni.

Art. 12 Accesso agli atti e trattamento dei dati personali

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato da chiunque abbia un interesse personale ed attuale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità espressamente previste dalla normativa vigente e dai Regolamenti comunali. I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza o entri in possesso in ragione dell'applicazione del presente Regolamento sono espressamente trattati nel rispetto dei Regolamenti comunali vigenti e del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni e verranno utilizzati elusivamente per lo svolgimento del procedimento amministrativo di assistenza economica. Il Comune periodicamente verifica la pertinenza dei dati raccolti, la loro necessità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, provvedendo ad eliminare quelli che risultassero superflui o non pertinenti.

2. Al momento della raccolta dei dati all'interessato vengono fornite le informazioni di cui all'art. 10 della L. 675/96 ed in particolare viene esplicitato che è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alla sua situazione patrimoniale e lavorativa, ad altri enti pubblici per i controlli di cui all'art. 11 del presente Regolamento. I dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio e trattati in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 24 del citato Decreto Legislativo non occorre acquisire il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati personali in quanto titolare del trattamento è il Comune di Modena che agisce per la finalità istituzionale di rilevante interesse pubblico dell'assistenza economica in favore di soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare.

Art. 13 Disposizioni finali

1. In considerazione delle necessarie fasi di sperimentazione nell'introduzione dei presenti criteri, si prevede la loro graduale introduzione a partire dal terzo mese successivo alla loro formale approvazione sulle nuove domande di assistenza economica, fermo restando la prosecuzione degli interventi assistenziali in corso sulla base delle disposizioni vigenti al momento dell'attivazione dell'intervento assistenziale. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

2. La Giunta Comunale annualmente aggiorna gli importi ed i limiti di reddito e può, sulla base di specifica istruttoria, volta a valutare gli impatti economico - finanziari delle scelte assunte, aggiornare/modificare con riferimento agli interventi economici la soglia ISEE di accesso, i limiti del patrimonio mobiliare e immobiliare, gli importi massimi erogabili oltre che i limiti ISEE dei parenti tenuti agli alimenti.